



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 12/02/2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2009, n. 132

Applicazione della disciplina delle Comunità Montane, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008 " – art. 2, commi da 17 a 22);

Visto, in particolare, il comma 17, dell'art. 2 della citata legge finanziaria, così come modificato dall'art. 4-bis, comma 5, del decreto 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il quale dispone che le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica entro il 30 settembre 2008, provvedono con proprie leggi, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione;

Visto il comma 20, del sopra richiamato art. 2, in base al quale, in caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono gli effetti di cui alle lett. a –b – c e d del medesimo comma 20 – art. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2008 in G.U. n. 278 del 27 novembre 2008, con il quale si è dato atto della produzione degli effetti del comma 20 – art. 2 – legge n. 244/2007, non avendo la Regione Puglia provveduto ad adottare, ai sensi dell'art. 2 comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificato dall'art. 4-bis, comma 5, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, una propria legge di riordino della disciplina delle comunità montane;

Vista la L.R. 19 dicembre 2008, n. 36 in B.U.R.P. n.200 del 23 dicembre 2008 e precisamente il comma 3 dell'art. 15 che dispone la nomina, da parte del Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un Commissario liquidatore per ciascuna comunità montana soppressa, con il compito di provvedere alle attività di liquidazione ed ai compiti attribuiti con lo stesso art. 15;

Visto il comma 6 dell' art. 15 della L.R. n. 36 del 19 dicembre 2008 che demanda ad un successivo regolamento l'introduzione di norme applicative e di dettaglio per la disciplina dell'attività dei commissari liquidatori;

Visto l'art. 3 della L.R. n.20 del 4 novembre 2004 di individuazione delle comunità montane esistenti nel territorio regionale, costituite dalle seguenti zone omogenee: 1) Zona omogenea del Gargano, 2) Zona omogenea dei monti Dauni settentrionali, 3) zona omogenea dei monti Dauni meridionali, 4) zona omogenea della Murgia barese nord-ovest, 5) zona omogenea della Murgia barese sud-est, 6) zona omogenea della Murgia tarantina;

Visto l'art. 2 – comma 20 – lett. b legge n. 244/2007;

Viste le indagini altimetriche realizzate dall' EIM nazionale ed allegate alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. CSR 0000515 P-2.17.4.6 del 3 febbraio 2009;

Vista l'istruttoria tecnica di conferma e supporto all'uopo effettuata dall'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana della Regione Puglia, e dalla stessa inviata per comunicazione elettronica in data 3 febbraio 2009 su richiesta del Servizio Enti locali prot. n. 13 del 12 gennaio 2009,

DECRETA

1) di sopprimere, per effetto del comma 20 – art. 2 legge n. 244/2007 e di ogni altra norma vigente, anche di natura finanziaria, le Comunità montane della zona omogenea del Gargano, dei Monti Dauni meridionali, della Murgia Barese nord-ovest, della Murgia barese sud-est e della Murgia tarantina;

2) di confermare, ai sensi e per gli effetti del comma 20, lett. b art. 2, legge n. 244/2007, nonché delle indagini altimetriche effettuate dall' EIM nazionale e dall' Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana della Regione Puglia, la sola Comunità montana della zona omogenea dei monti Dauni settentrionali;

3) di nominare Commissario liquidatore per la zona omogenea del Gargano, il dott. Michele di Bari nato a Mattinata (Fg) il 02/01/1959 e residente a Mattinata Contrada Giorgi n. 1, con qualifica di Vice prefetto vicario in servizio presso la Prefettura di Foggia;

4) di nominare Commissario liquidatore per la zona omogenea dei Monti Dauni meridionali, il dott. Michele Pesante nato a Foggia il 02/03/1948 e residente a Foggia alla via E. De Amicis n. 40, inquadrato nei ruoli organici regionali con qualifica "Dirigenziale";

5) di nominare Commissario liquidatore per la zona omogenea della Murgia barese nord-ovest, il dott. Antonio Frattaruolo nato a Monte Sant'Angelo (Fg) il 04/10/1950 e residente a Foggia alla via S. A. M. De' Liguori n. 54, inquadrato nei ruoli organici regionali con qualifica "Dirigenziale";

6) di nominare Commissario liquidatore per la zona omogenea della Murgia barese sud-est, il dott. Giuseppe Nunziante nato a Palo del Colle (Ba) il 15/11/1953 e residente a Palo del Colle (Ba) alla via Dei 500 n.56, inquadrato nei ruoli organici regionali con qualifica "Dirigenziale";

7) di nominare Commissario liquidatore per la zona della Murgia tarantina, la dott.ssa Anna Svelto nata a Taranto l'11/05/1951 e residente a Taranto alla via Principe Amedeo n. 8, inquadrata nei ruoli organici regionali con qualifica "Dirigenziale";

- 8) di ritenere decaduti dalle loro funzioni tutti gli organi rappresentativi ed esecutivi delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 20 dell'art. 2 della Legge n. 244/2007 e di ogni altra norma vigente, anche di natura finanziaria, con eccezione dei relativi Presidenti che continuano la loro attività, per la sola gestione dell'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei commissari liquidatori;
- 9) di rinviare ad apposito regolamento e nel rispetto dei limiti temporali di cui al 6° comma – art. 15 L.R. n. 36/2008, le norme applicative e di dettaglio disciplinanti l'attività dei commissari liquidatori;
- 10) di stabilire il compenso da attribuire ad ogni commissario liquidatore nella misura pari a quella oggi spettante ai rispettivi Presidenti, oltre a rimborsi spese di viaggio, se ed in quanto dovuti, con spesa a carico dei bilanci delle rispettive comunità montane soppresse;
- 11) di disporre che per i Commissari che rivestano nei ruoli organici regionali la qualifica di dirigente, l'importo di cui al punto precedente, poiché ricadente nel principio di omnicomprensività, venga versato sull'apposito capitolo di entrata del bilancio regionale, secondo le modalità predisposte dalle note informative regionali in materia;
- 12) di limitare l'incarico, ai sensi del 4° comma della L.R. n. 36 del 19 dicembre 2008, sino all'estinzione della comunità montana soppressa e comunque non oltre il 31.12.2009;
- 13) di confermare che dal presente Decreto non derivano oneri finanziari a carico della Regione;
- 14) di disporre che il Dirigente del Servizio Enti locali dell'Area organizzazione e riforma dell'amministrazione sia per conto della Regione Puglia la struttura di riferimento per i nominati Commissari in ordine alla disciplina dell'attività di liquidazione nonché per il controllo collaborativo sull'andamento della stessa.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione, sarà pubblicato sul B.U.R.P., ai sensi del comma a) dell'art. 6 della L.R. 12 aprile 1994, n. 13 e notificato ai Presidenti delle Comunità interessati oltre che ai commissari liquidatori nominati.

Bari, addì, 6 febbraio 2009

VENDOLA
